

**Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi socio-sanitari
ACCREDITAMENTO**

INDICE

- 1) **VARIAZIONI INTERVENUTE DOPO L'ACCREDITAMENTO**
- 2) **REQUISITI GENERALI**
- 3) **REQUISITI SPECIFICI CASA-RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**
- 4) **REQUISITI SPECIFICI CENTRO DIURNO ANZIANI**
- 5) **NOMINA DELL'ORGANISMO TECNICO DI AMBITO PROVINCIALE**

Nella DGR n. 514/2009 e s.m.i (DGR n.390/2011; DGR 1899/2012; DGR n. 715/2015) sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni:

1) VARIAZIONI INTERVENUTE DOPO L'ACCREDITAMENTO

Azioni proposte

Sono previste procedure semplificate da seguire in caso di variazioni avvenute dopo il rilascio dell'accREDITAMENTO:

- variazione del titolare del servizio accreditato e/o del soggetto gestore;
- numero di posti accreditati (riduzione o ampliamento);
- modifiche strutturali o trasferimento del servizio in altra sede fisica.

1.1) Nel paragrafo 5.3.4. Durata e rinnovo:

- il titolo è sostituito dal seguente: "*Durata, rinnovo e variazioni*"

In fondo al paragrafo sono aggiunti i seguenti capoversi:

"Stante il carattere strettamente fiduciario e la rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti, l'accREDITAMENTO non può rientrare nel complesso dei beni aziendali suscettibili di trasferimento tra le parti con automatico subentro del cessionario (art. 2558 c.c.). Pertanto, in materia di accREDITAMENTO non si applica l'art. 1406 del c.c. in materia di cessione del contratto (Cons. Stato Sez. IV, 28-05-2002, n. 2940).

In caso di variazione solo soggettiva del titolare del servizio accreditato e/o del soggetto gestore, intervenuta nel corso di validità dell'accREDITAMENTO definitivo, per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, il soggetto subentrante che soddisfi i requisiti qualitativi previsti dall'accREDITAMENTO deve comunicare tale variazione al soggetto istituzionalmente competente, allegando:

- attestazione dell'assenza di modifiche incidenti sull'assistenza erogata (es. variazione di sede di erogazione, numero dei posti, tipologia di attività svolta);
- progetto gestionale e attestazione del rispetto dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO definitivo;

- dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione a tariffa definito dalla Regione Emilia-Romagna;
- documentazione che attesti l'assenza di motivi di esclusione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Verificato il possesso dell'autorizzazione al funzionamento intestata al nuovo titolare e/o soggetto gestore, verificato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016, acquisito il parere tecnico dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP) sul possesso dei requisiti di accreditamento del servizio, il soggetto istituzionalmente competente rilascia un provvedimento di accreditamento definitivo, la cui scadenza deve coincidere con il provvedimento rilasciato in origine.

In caso di variazioni relative a:

- numero di posti accreditati (riduzione o ampliamento nei limiti del 20%);
- modifiche strutturali o trasferimento del servizio in altra sede fisica;

il soggetto titolare deve chiedere al soggetto istituzionalmente competente la variazione dell'accreditamento, previa verifica del fabbisogno nella programmazione distrettuale, allegando alla domanda:

- progetto gestionale e attestazione del rispetto dei requisiti per l'accreditamento definitivo;
- dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione a tariffa definito dalla Regione Emilia-Romagna;
- documentazione che attesti l'assenza di motivi di esclusione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

Verificato il possesso dell'autorizzazione al funzionamento aggiornata alla variazione, acquisito il parere tecnico dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP) sul possesso dei requisiti di accreditamento del servizio e verificato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016, il soggetto istituzionalmente competente rilascia un provvedimento di accreditamento definitivo, la cui scadenza deve coincidere con il provvedimento rilasciato in origine."

1.2) Nei paragrafi **5.3.1, 6.3.1 e 7.3.1.** il riferimento 'all'art. 38 del d.lgs. 163/2006' è sostituito con 'all'art. 80 del D.lgs. 50/2016'.

2) REQUISITI GENERALI

Azione proposta

Non vengono più richiesti requisiti già compresi negli obblighi di legge (D.Lgs 50/2016), o non direttamente verificabili, con specifico riferimento alla solidità patrimoniale.

Il requisito riguardante l'obbligo di garantire la copertura assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danni

a cose o a persone connessi all'attività svolta viene inserito tra i requisiti del contratto di servizio.

2.1) **Nel capitolo 8 "Il contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi accreditati",** nell'ultimo capoverso di pagina 32 del testo originario della DGR 514/2009 è aggiunto il seguente punto all'elenco:

"- l'impegno del soggetto gestore a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta."

Nell'Allegato D, Al paragrafo D.1 Requisiti generali, i requisiti 3.2, 3.3, sono soppressi.

3) REQUISITI SPECIFICI CASA-RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Azione proposta

Non viene più richiesta la maggioranza dei requisiti strutturali in quanto già presenti in autorizzazione o in quanto di difficile applicazione nel contesto regionale. Si riferisce a quest'ultimo punto il requisito del 40% delle camere singole per le strutture di nuova costruzione (dopo DGR 514/2009).

3.1) **Nell'Allegato D, Al paragrafo D.2.3.,** sono soppressi i requisiti: 4.4; da 4.6 a 4.10; da 4.13 a 4.16; da 4.22 a 4.23. Nel requisito 4.3, l'ultima parte della frase 'dai seguenti punti dal 4.4 al 4.23' è sostituita da "dai requisiti strutturali che seguono"

4) REQUISITI SPECIFICI CENTRO DIURNO ANZIANI

Azione proposta

Non vengono più richiesti i requisiti strutturali già presenti in autorizzazione.

4.1) **Nell'Allegato D, Al paragrafo D.2.2.,** sono soppressi i requisiti: 4.3, 4.4, 4.5.

5) NOMINA DELL'ORGANISMO TECNICO DI AMBITO PROVINCIALE

Azione proposta

Dopo la riforma del sistema di governo regionale e locale (l.r. n. 13/2015) è necessario indicare il soggetto competente all'adozione dell'atto di nomina dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP). Per dare continuità all'attività di verifica degli OTAP, in attesa di un atto complessivo di riorganizzazione dell'istituto, si dispone che l'atto di nomina dei componenti dell'OTAP sia adottato dal

Comune di appartenenza del Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

Nel paragrafo 4.2 Composizione e nomina, il terzo capoverso è modificato nel seguente testo:

"L'Ufficio di Presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, previo coinvolgimento dei Presidenti dei Comitati di distretto che eventualmente non ne facciano parte e dei soggetti privati che gestiscono strutture e servizi nel territorio di riferimento, individua il gruppo di esperti che comporranno l'OTAP. Nella composizione dell'Organismo tecnico e delle sue articolazioni distrettuali deve essere garantita la maggioranza dei componenti esperti appartenenti ai soggetti pubblici. L'atto formale di nomina dell'organismo è adottato dal Comune di appartenenza del Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria".